



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 22 settembre 2023

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Bari**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 89-2023 - Quesito trasferimento sede di STP

L'Ordine di Bari chiede indicazioni in merito alla procedura da seguire relativamente a un caso di trasferimento della sede legale di una STP al di fuori della circoscrizione del tribunale di appartenenza dell'ordine presso cui è iscritta.

In particolare, l'Ordine chiede se la STP possa mantenere l'iscrizione nell'Ordine presso cui sono iscritti i soci professionisti, ovvero, nel caso si renda obbligatorio il trasferimento presso altro Ordine, quale sia l'iter da osservare e se debba essere preservata l'iscrizione STP così come avviene per il trasferimento di un iscritto all'albo professionale.

In risposta al quesito si osserva quanto segue.

Il procedimento di iscrizione della STP nell'albo professionale è disciplinato negli artt. 8 - 10 del Decreto del Ministero della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 (D.M. n. 34/2013).

Come prevede la prima delle disposizioni surrichiamate, la STP deve essere iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. La STP multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'Ordine o Collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo (art. 8 D.M. n. 34/2013).

L'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo, individuato secondo le dette modalità, consentirà di determinare il regime disciplinare della STP, posto che, per espressa previsione dell'art. 12, comma 1, del medesimo D.M. n. 34/2013, la STP risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'Ordine - inteso come ordine professionale di riferimento e non nell'accezione di Ordine territoriale - al quale risulti iscritta.

Come è dato evincere dalla normativa di riferimento, l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo rappresenta la fase conclusiva di un procedimento compiutamente descritto nell' art. 9 D.M. n. 34/2013. A tali fini, è previsto che la domanda di iscrizione sia presentata dal legale rappresentante della società al consiglio dell'Ordine o al Collegio nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società, corredata della seguente documentazione:

- l'atto costitutivo e lo statuto della società in copia autentica;
- il certificato di iscrizione nel registro delle imprese;

- il certificato di iscrizione all'albo, nell'elenco o nel registro dei soci che non siano iscritti presso l'Ordine o il Collegio a cui è rivolta la domanda che è quello in cui è posta la sede legale¹.

All'atto di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, il consiglio dell'Ordine che riceve la domanda, dopo la verifica del rispetto delle condizioni e dei presupposti previsti nella legge n. 183/2011 e della normativa di fonte secondaria, curerà l'iscrizione dei dati "identificativi" della società, quali ragione o denominazione sociale, oggetto professionale (specificando se unico o prevalente), sede legale, nominativo del legale rappresentante, nominativi dei soci iscritti, nominativi dei soci iscritti in albi o elenchi di altre professioni regolamentate (art. 9, comma 3, D.M. n. 34/2013). Nella sezione speciale dell'albo verranno annotate, inoltre, a cura del consiglio dell'Ordine territoriale competente, previa comunicazione da parte del rappresentante legale della società, le deliberazioni che comportino modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale che importino variazioni della composizione sociale (art. 9, comma 5, D.M. n. 34/2013).


Effettuata una sintetica ricognizione della disciplina, nel rispondere al questo posto dall'Ordine di Bari si evidenzia come i soci professionisti, appartenenti allo stesso Albo professionale, ma iscritti in Ordini territoriali differenti possano costituire una STP e che gli stessi possano decidere dove stabilire la sede legale della società e, conseguentemente, l'Ordine territoriale presso cui richiedere l'iscrizione della STP (o l'eventuale iscrizione per trasferimento): come accennato, la normativa chiarisce unicamente che la domanda di iscrizione andrà posta presso l'Ordine in cui la STP ha posto la propria sede legale (Ordine che può coincidere o meno con quello in cui i soci professionisti risultano iscritti).

L'iscrizione della STP, conclusa l'attività di verifica espletata dal consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 9, comma 3, D.M. n. 34/2013, verrà effettuata nella sezione speciale dell'Albo la cui tenuta è curata dall'Ordine che riceve la domanda e che è tenuto a esprimersi circa la ricorrenza delle condizioni prescritte dalla normativa. I soci professionisti iscritti in Ordini territoriali differenti da quello in cui la STP abbia posto la propria sede legale, provvederanno a comunicare al rispettivo Ordine di appartenenza la partecipazione alla STP².

A fini ordinistici, in relazione al procedimento di trasferimento, si ritiene che, anche nel caso di STP, possa trovare applicazione quanto stabilito nell'informativa 20/2015, allegato 1, diffusa da questo Consiglio Nazionale per il trasferimento del professionista persona fisica³, con la dovuta precisazione che le indicazioni ivi fornite devono essere necessariamente integrate con le disposizioni relative al procedimento di iscrizione della STP disciplinato nel Capo IV del D.M. n. 34/2013 (artt. 8 e ss.) e coordinate con le previsioni contenute nell'art. 10 della legge n. 183/2011. A quest'ultimo riguardo, è doveroso segnalare l'informativa n. 26 del 27 febbraio 2023 cui è allegato il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 ai fini della verifica periodica della sussistenza dei requisiti di legge per la permanenza nella sezione speciale dell'albo delle STP.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio



¹ Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000. In tal senso, anche CNDCEC, P.O. n. 158/2013. Nei casi in cui la STP sia costituita secondo il tipo societario di società semplice, può essere allegata, in luogo dell'atto costitutivo e dello statuto in copia autentica, la dichiarazione autenticata proveniente dal socio professionista cui spetta l'amministrazione della società (cfr. art. 9, comma 2, D.M. n. 34/2013).

² Al riguardo, cfr. PO. n. 199/2019.

³ Rinvenibile al seguente link <https://www.commercialisti.it/documents/20182/323701/Informativa+20-2015+Allegato+1.pdf>